SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

30 aprile 2002 *

Nel procedimento C-400/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portogallo) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Club-Tour, Viagens e Turismo SA

e

Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido,

in presenza di:

Club Med Viagens L^{da},

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, punto 1, della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59),

* Lingua processuale: il portoghese.

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

— per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra M. Telles Romão, in qualità di agenti;

— per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente;

— per il governo spagnolo, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente;

— per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;

— per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. França, in qualità di agente,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 gennaio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 31 ottobre 2000, pervenuta alla Corte il 3 novembre seguente, il Tribunal Judicial da Comarca do Porto ha presentato, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 2, punto 1, della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra l'agenzia di viaggi Club-Tour, Viagens e Turismo SA (in prosieguo: «Club-Tour») e il sig. Lobo Gonçalves Garrido relativo al pagamento del prezzo di un viaggio turistico.

Contesto normativo

3 La direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici «tutto compreso» venduti od offerti in vendita nel territorio della Comunità.

4 L'art. 2, punto 1, della direttiva recita:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:

a) trasporto,

b) alloggio,

c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del "tutto compreso".

La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva».

5 Alla lett. j) dell'allegato della direttiva viene precisato:

«Elementi da inserire nel contratto qualora siano pertinenti per il servizio tutto compreso considerato:

(...)

j) particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all'organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6 Il sig. Lobo Gonçalves Garrido ha acquistato da Club-Tour, al prezzo di PTE 1 692 928, un viaggio comprensivo di trasporto aereo e alloggio per due settimane, a pensione completa, nel villaggio turistico di Gregolimano (Grecia).

7 Per tale viaggio Club-Tour ha acquistato un soggiorno dall'agenzia di viaggi Club Med Viagens L^{da} (in prosieguo: «Club Med»). È stato quindi Club Med a

provvedere alle necessarie prenotazioni presso il villaggio turistico di Gregolimano per l'alloggio, i pasti ed i trasferimenti, ad elaborare e pubblicizzare il programma di soggiorno e a fissare il prezzo complessivo di quest'ultimo.

8 Sin dal momento del loro arrivo nel villaggio turistico, il sig. Lobo Gonçalves Garrido e la sua famiglia hanno potuto constatare che era infestato da migliaia di vespe. Ciò ha impedito loro, per tutta la durata del soggiorno, di godersi pienamente le vacanze. Peraltro, l'immediata richiesta del sig. Lobo Gonçalves Garrido che lui e la sua famiglia venissero trasferiti in un altro villaggio non ha potuto essere soddisfatta dall'agenzia Club-Tour, dato che Club Med, con cui la prima si era messa in contatto, aveva dichiarato di non essere in grado di predisporre tempestivamente una valida alternativa.

9 Dato quanto era successo, al suo rientro, il sig. Lobo Gonçalves Garrido si è rifiutato di pagare il prezzo di viaggio pattuito con Club-Tour. Questa ha quindi promosso un giudizio innanzi al Tribunal Judicial da Comarca do Porto, per chiedere la condanna del sig. Lobo Gonçalves Garrido al pagamento del detto prezzo. Davanti a tale giudice, Club-Tour ha in particolare negato l'applicabilità della direttiva alla fattispecie sostenendo che il viaggio venduto non rientrava nell'ambito di applicazione di quest'ultima.

10 Considerato, da una parte, che la direttiva intende tutelare il consumatore di servizi turistici rendendo gli operatori e le agenzie di viaggi responsabili del danno causato a tale consumatore a seguito della non corretta esecuzione del contratto e, dall'altra, che la legge nazionale deve essere interpretata e applicata conformemente alle disposizioni della direttiva, il Tribunal Judicial da Comarca do Porto ha posto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se i viaggi organizzati dalle agenzie, su domanda e iniziativa del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste, comprensivi del trasporto e dell'alloggio in un complesso turistico ad un

prezzo "tutto compreso" e di una durata superiore alle 24 ore o comprensiva di un pernottamento rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 2, punto 1, della direttiva sui "viaggi organizzati".

2) Se l'espressione "prefissata combinazione" contenuta in detta disposizione possa essere interpretata con riferimento al momento in cui il contratto viene stipulato tra l'agenzia e il cliente».

Sulla prima questione

11 Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «tutto compreso» di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva debba essere interpretata nel senso che include i viaggi organizzati da un'agenzia di viaggi su richiesta di un consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste.

12 Al pari dei governi che hanno presentato le loro osservazioni alla Corte e della Commissione, occorre risolvere affermativamente tale questione.

13 Infatti, la direttiva, la quale intende in particolare tutelare i consumatori che acquistano viaggi «tutto compreso», dà di questa espressione, all'art. 2, punto 1, una definizione secondo cui, perché un servizio possa essere qualificato «tutto compreso», è sufficiente, da una parte, che la combinazione dei servizi turistici venduti da un'agenzia di viaggi ad un prezzo forfettario comprenda due dei tre tipi di servizi indicati dalla medesima disposizione (cioè il trasporto, l'alloggio e altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del «tutto compreso») e, d'altra parte, che il servizio prestato superi le 24 ore o comprenda un pernottamento.

14 Tale definizione non comporta elementi che implicano che i viaggi organizzati su domanda del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste non possano essere considerati viaggi «tutto compreso» ai sensi della direttiva.

15 Tale interpretazione è corroborata dal brano presente alla lett. j) dell'allegato della direttiva a tenore del quale, tra gli elementi da inserire in un contratto considerato dalla direttiva, figurano i «particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all'organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato».

16 In tali condizioni la prima questione va risolta come segue: la nozione di «tutto compreso» di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva deve essere interpretata nel senso che include i viaggi organizzati da un'agenzia di viaggi su domanda di un consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste.

Sulla seconda questione

17 Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'espressione «prefissata combinazione» di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva debba essere interpretata nel senso che include le combinazioni di servizi turistici effettuate con riferimento al momento in cui il contratto viene stipulato tra l'agenzia di viaggi e il cliente.

18 Tenuto conto della soluzione da essi suggerita alla prima questione, i governi che hanno presentato le proprie osservazioni alla Corte e la Commissione propongono di risolvere affermativamente la seconda questione.

19 Considerato che al punto 16 della presente sentenza è stato affermato che la nozione di «tutto compreso» di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva deve essere interpretata nel senso che include i viaggi organizzati conformemente alle richieste del consumatore, la nozione di «prefissata combinazione» che costituisce uno degli elementi della definizione del «tutto compreso» menzionato riguarda necessariamente i casi in cui la combinazione di servizi turistici risulta dai desideri espressi da detto consumatore fino al momento in cui le parti pervengano ad un accordo e stipulino il contratto.

20 Occorre dunque risolvere la seconda questione nel senso che la nozione «prefissata combinazione» di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva deve essere interpretata nel senso che include le combinazioni di servizi turistici stabilite al momento in cui il contratto viene stipulato tra l'agenzia di viaggi e il consumatore.

Sulle spese

21 Le spese sostenute dai governi portoghese, belga, spagnolo, francese ed austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto con ordinanza 31 ottobre 2000, dichiara:

1) **La nozione di «tutto compreso» di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», deve essere interpretata nel senso che essa include i viaggi organizzati da un'agenzia di viaggi su richiesta di un consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste.**

2) **La nozione «prefissata combinazione» di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva 90/314 deve essere interpretata nel senso che essa include le combinazioni di servizi turistici stabilite al momento in cui il contratto viene stipulato tra l'agenzia di viaggi e il consumatore.**

Macken Gulmann Cunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 2002.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Terza Sezione

F. Macken